

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Scioglimento della comunione, atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita, opposizione agli atti esecutivi**

*Va confermato che in tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli [artt. 617 e 618 cod. proc. civ.](#), dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'[art. 788 cod. proc. civ.](#), a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediabile del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale.*

**Tribunale di Massa, sentenza del 11.2.2016, n. 132**

...omissis...

La controversia ha od oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da xxxx l'ordinanza del 30.9.2014 emessa dal xxxxI. del giudizio di divisione n. 1355/09 RG pendente innanzi a questo Tribunale.

Con ordinanza del 13xxxxxx il Giudice del sub procedimento cautelare di sospensiva aveva sospeso la procedura di vendita le cui operazioni erano state delegate all'Avv. C. con l'ordinanza impugnata, ravvisando, sotto il profilo del fumus boni iuris, la nullità della sentenza emessa dal G.I. il 30.9.2014 perché emessa dopo che questi aveva esaurito la sua potestas iudicandi, e, sotto il profilo del periculum in mora, il pericolo di vedere gravata la massa di spese procedurali e di pubblicità a fronte della non manifesta infondatezza dell'opposizione. In particolare, il Giudice della sospensiva ha precisato che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso "sulla scorta ed in esecuzione del dispositivo della sentenza predetta che - per le ragioni di cui sopra - appare essere affetta da nullità".

Nella presente fase di merito del giudizio ex art. 617 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, ovvero la declaratoria di nullità o inefficacia dell'ordinanza del 30/9/2014; le convenute hanno invece chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Preliminarmente occorre soffermarsi sull'esperibilità del rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza impugnata.

Come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite n. 18185/2013 "In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediabile del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale".

Il rimedio utilizzato dai ricorrenti è dunque ammissibile, inserendosi nella fase "esecutiva" della vendita, con conseguente applicazione delle norme dettate con riferimento all'esecuzione forzata, in forza del richiamo contenuto nell'art. 788 c.p.c..

Tuttavia, nel merito, l'opposizione non puo' essere accolta.

I ricorrenti non denunciano infatti alcun vizio formale proprio del provvedimento impugnato, ma ne predicano soltanto la nullità in conseguenza della nullità della sentenza emessa in pari data dal GI del giudizio divisorio, la quale risulta essere attualmente sub iudice in Corte di appello.

Pertanto, a questo Giudice è chiesto di "sostituirsi" al giudice dell'impugnazione, sindacando, sia pure in via incidentale, la legittimità del provvedimento presupposto, ossia la sentenza del 30.9.2014, dalla quale discenderebbe la nullità dell'ordinanza oggetto di opposizione.

Tale potere, tuttavia, non compete a questo Giudice, essendo il procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c. limitato alla cognizione dei soli vizi formali propri del provvedimento impugnato (Cass. S.U. n. 18185/2013); la declaratoria di nullità dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del 30/9/2014, in quanto nullità derivata, può conseguire soltanto da una positiva delibazione dei motivi di impugnazione da parte del giudice del gravame, cui questo tribunale non può sostituirsi. Sarà infatti il giudice dell'impugnazione che, dichiarando la nullità della sentenza del 30.9.2014 per i vizi (pur fondati) esposti dai ricorrenti, determinerà la caducazione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'ordinanza oggi oggetto di opposizione, che ha contenuto meramente ricognitivo.

Per le ragioni che precedono, l'opposizione va quindi respinta, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dai resistenti che si liquidano, come in dispositivo, in misura minima rispetto ai valori di cui al DM n. 55/2014 e per le sole fasi di studio ed introduttiva.

p.q.m.

Rigetta il ricorso proposto da xxxxx Revoca il provvedimento di sospensione disposto con ordinanza del 6.8.2014. Condanna i ricorrenti a rimborsare ai resistenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.384,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.